

**Allegato "A" all'atto n. 38787/8451 di repertorio
STATUTO**

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1. - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione
"GRUPPO MEDIA S.R.L." .

ARTICOLO 2. - SEDE

La società ha sede in Milano (MI), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

La modificazione di tale indirizzo all'interno dello stesso Comune è di competenza dei soci.

Possono essere istituite, su decisione dei soci, sedi secondarie.

L'organo amministrativo può istituire filiali e agenzie, comunque denominate, purchè senza stabile rappresentanza.

ARTICOLO 3. - OGGETTO

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'esercizio sia diretto che conto terzi delle attività di attività di marketing nelle sue diverse specifiche quali, in via esemplificativa, il telemarketing, il teleselling, la corrispondenza telematica, la costituzione e la gestione di call center (attività da esercitarsi anche attraverso la costituzione di rapporti con terzi di collaborazione coordinata e continuativa), di promozione dell'immagine e del contatto con i clienti. Potrà altresì nell'ambito delle suddette attività di gestione di call center provvedere alle attività di recupero crediti sia per conto proprio che per conto terzi nel rispetto delle speciali norme di legge in materia;

b) l'esercizio tanto diretto quanto indiretto di qualsiasi forma di pubblicità e raccolta di pubblicità, sia per conto di terzi quale procacciatrice sia in qualità di concessionaria di pubblicità, con particolare riferimento a quella effettuata per periodici e magazine anche free press, periodici professionali e culturali, quotidiani e testate anche online, televisioni, radio, cinema, affissioni, siti e media internet e digitali, per mezzi e oggetti che in funzione dell'utilizzo di essi effettuato svolgano anche indirettamente il servizio pubblicitario (ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo i mezzi di trasporto attrezzati per disabili poi concessi in comodato anche gratuito o noleggiati o ceduti a terzi per il trasporto pubblico o privato) nonchè l'esercizio di ogni altra attività ausiliare delle aziende editoriali, musicali, radiotelevisive e dell'informazione in genere ivi compresa l'assistenza artistica nella realizzazione dei servizi pubblicitari e la gestione diretta o indiretta dei mezzi di comunicazione, dei prodotti e/o mezzi e/o servizi che ospitano gli spazi o i servizi pubblicitari; al fine di raccogliere inserzioni pubblicitarie, sia dirette che indirette, la società potrà editare tutta una serie di periodici anche di informazione (con esclusione della stampa quotidiana), organizzarne la vendita e/o la distribuzione, depositando i relativi titoli e marchi necessari per garantirne la realizzazione;

c) le attività promozionali e di pubbliche relazioni inclusa l'organizzazione e la gestione di corsi, convegni, congressi, concerti, seminari, mostre, spettacoli e ogni altra attività attinente la ricerca, la cultura e lo spettacolo, quali a titolo esemplificativo e non limitativo la pubblicazione di studi, monografie, cataloghi, libri, opuscoli, audiovisivi e materiale digitale in genere;

d) lo sfruttamento, diretto e per conto di terzi, di marchi, brevetti, edizioni musicali e letterarie, diritti d'autore, royalties, diritti su opere dell'ingegno e in genere nonchè

l'acquisizione e la subconcessione di tali diritti e diritti in genere da e a terzi;
e) il noleggio, la cessione e/o la fornitura in comodato gratuito od oneroso a terzi, ivi compresa la pubblica amministrazione, di mezzi di trasporto e mezzi di trasporto attrezzati per cittadini diversamente abili sui quali, all'interno o sulla superficie esterna, trovino posto superfici pubblicitarie o mezzi di diffusione fissa o in movimento dell'immagine, del testo e del suono;

f) il noleggio, la cessione e/o la fornitura in comodato gratuito od oneroso a terzi, ivi compresa la pubblica amministrazione, di defibrillatori, prodotti biomedicali, ambulanze, attrezzature sanitarie, attrezzature per lo svago, hardware e software, materiale didattico, libri, cd e supporti multimediali in genere, locali e strutture con ciò comprendendo anche l'assistenza all'attività edilizia e/o immobiliare e l'attività edilizia e immobiliare stessa, nonché il finanziamento tramite la raccolta pubblicitaria e o la raccolta fondi di iniziative di pubblico interesse o comunque rivolte alla cittadinanza e/o alle fasce più deboli della popolazione e/o agli animali e/o che abbiano scopo culturale o ricreativo o sociale;

g) la fotocomposizione, la impaginazione e la realizzazione grafica e la diffusione di immagini, siti web, app, banche dati, pubblicazioni digitali o cartacee, su qualsiasi mezzo ad oggi o in futuro disponibile;

h) la registrazione del suono, di trasmissioni radiofoniche e/o televisive, per la rete internet o per qualsiasi supporto ad oggi e in futuro disponibile.

Tali attività potranno essere esercitate sia in proprio che per conto terzi. al fine di conseguire gli scopi sin qui esposti, la società potrà compiere tutte le operazioni economiche, professionali e tecnologiche che si rendessero necessarie, compresa la gestione di redazioni, reti elettroniche e digitali, di laboratori, negozi e punti vendita, emittenti, uffici, servizi di controllo. per la realizzazione del presente oggetto la società potrà anche, tra l'altro:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed oggetto, comprese quelle finanziarie e di garanzia;

b) partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società di capitali, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di azioni e quote od obbligazioni delle predette società;

c) per il conseguimento dell'oggetto sociale può effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale; è tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;

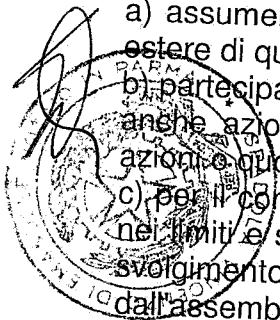
d) prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;

e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori e agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

f) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la cooperativa aderisce o partecipa;

g) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla unione europea, dallo stato, dalla regione enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da ministeri, da altri organismi pubblici, statali parastatali o da privati;

h) assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'estero, sia da privati



che dallo stato, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
i) partecipare alla raccolta di pre-ordini relativi ai prodotti e servizi trattati usufruendo delle piattaforme di crowdfunding esistenti in Italia e all'estero, nel rispetto della normativa vigente. Nell'ambito delle suddette attività, la società potrà curare la gestione e l'esercizio di diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno e dell'immagine artistica e professionale di chiunque, nonché l'utilizzo e la commercializzazione di marchi, brevetti, software e "know-how" in campo nazionale ed internazionale. la società potrà compiere tutti gli altri atti e negozi giuridici necessari o utili in Italia e all'estero alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere in Italia e all'estero partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

ARTICOLO 4. - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE E PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 5. - CAPITALE

Il capitale sociale è determinato in euro 10.000 (diecimila) ed è diviso in partecipazioni che possono essere di diverso ammontare l'una dall'altra.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazioni di opere e servizi.

La società può ricevere dai soci finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, con obbligo di restituzione, entro i limiti e con le modalità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Se non è diversamente disposto si intendono infruttiferi.

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

ARTICOLO 6. - PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni possono non essere proporzionali al conferimento effettuato. In tal caso la proporzionalità fra conferimento e partecipazione può essere ripristinata con il consenso di tutti i soci.

In caso di comproprietà della partecipazione i relativi diritti sono esercitati da un rappresentante comune.

Con decisione unanime dei soci è possibile attribuire a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili.

ARTICOLO 7. - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e per successione per causa di morte. In quest'ultimo caso la partecipazione deve intendersi indivisibile.

Salvo quanto stabilito nella decisione che attribuisce i particolari diritti di cui al precedente articolo, il trasferimento per atto tra vivi della partecipazione da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si trasmettono a chi succede nella titolarità della partecipazione già spettante al defunto.

Il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della partecipazione del socio che ha conferito una prestazione d'opera o di servizi in favore della società non comporta il subingresso del soggetto acquirente nell'obbligo di eseguire la prestazione assunto dal socio alienante; l'obbligo di eseguire integralmente la prestazione conferita resta a carico del socio alienante, salvo che la maggioranza dei soci non decida di liberarlo con o senza escussione della garanzia.

ARTICOLO 8. - PRELAZIONE

Qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte la propria partecipazione o i relativi diritti di opzione se spettanti, gli altri soci hanno diritto di prelazione, in proporzione alla partecipazione al capitale sociale di cui ciascuno è titolare.

L'esercizio di tale diritto avviene secondo le seguenti modalità.

Il socio che intende cedere la propria partecipazione o parte di essa o i relativi diritti di opzione, deve darne comunicazione all'organo amministrativo, indicando le generalità del potenziale acquirente, il prezzo e le condizioni del trasferimento.

Entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione l'organo amministrativo deve informare gli altri soci, trasmettendo loro copia della comunicazione fatta dal socio cedente.

Ove uno di essi non intenda esercitare la prelazione, la partecipazione e i diritti che gli spettano si accrescono proporzionalmente in favore di quei soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione e che non vi abbiano rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Entro il termine, prescritto a pena di decadenza, di dieci giorni dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione, i soci devono comunicare all'organo amministrativo la loro volontà di avvalersi del diritto di prelazione. Salvo espressa rinuncia, tale prelazione si intende esercitata anche relativamente alle quote di partecipazione o ai diritti accresciuti proporzionalmente a ciascun socio per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci aventi diritto.

Qualora la prelazione non sia esercitata dai soci relativamente a tutta la partecipazione o ai diritti di opzione, il socio cedente, se non intende accettare l'esercizio della prelazione limitatamente a una parte della partecipazione e dei diritti oggetto della cessione, può trasferire l'intera partecipazione al terzo acquirente alle condizioni originariamente indicate ed entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esercizio della prelazione nel sesto comma del presente articolo. Qualora invece accetti l'esercizio della prelazione solo per parte della partecipazione o dei diritti offerti può, entro lo stesso termine, trasferire liberamente al terzo acquirente la parte di partecipazione e i diritti residui.

Qualora la prelazione sia esercitata da più soci, ciascuno di essi acquista una quota di partecipazione in proporzione a quella già posseduta.

Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il socio cedente deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di cessione per atto a titolo oneroso con corrispettivo infungibile oppure di cessione per atto a titolo gratuito. In questi casi il prezzo di acquisto viene determinato da un terzo ai sensi dell'art. 1473 del Codice Civile.

L'intestazione diretta a società fiduciaria ai sensi della legge 23.11.1939 n. 1966 o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non sono soggette agli obblighi previsti dal presente articolo 8.

ARTICOLO 9. - RECESSO

Ciascun socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Il recesso deve essere comunicato all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione giunge alla sede legale della società.

Per il rimborso della partecipazione si applica l'articolo 2473 del Codice Civile, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 2437bis.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società

fiduciaria operante ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata ove la fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più fiduciari che hanno conferito istruzioni differenti.

ARTICOLO 10. - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la società e per quanto attiene alle prescrizioni contenute nel precedente articolo 8, è quello risultante da apposita comunicazione fatta da ciascun socio ove deve essere altresì reso noto l'indirizzo di posta elettronica o il numero telefonico di fax o altro specifico recapito cui fare pervenire le comunicazioni previste dal presente statuto.

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 11. - DECISIONI

I soci decidono sulle materie che la legge riserva alla loro esclusiva competenza e su quelle che sono sottoposte alla loro approvazione da parte di uno o più amministratori o da parte di tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

I soci possono adottare le proprie decisioni mediante consultazione scritta, fatta eccezione per le decisioni per le quali l'articolo 2479 comma 4 del Codice Civile prevede obbligatoriamente la decisione assembleare, per le decisioni attinenti allo scioglimento della società e relativa liquidazione.

ARTICOLO 12. - MAGGIORANZE

Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, tranne per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, per le quali decisioni è necessario il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente ove la medesima società fiduciaria dichiara di operare per conto di più fiduciari che hanno conferito istruzioni differenti.

ARTICOLO 13. - CONSULTAZIONE SCRITTA

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'organo amministrativo o anche un solo socio che intende consultare i soci e proporre loro una data decisione formula detta proposta recante l'oggetto della decisione, le sue ragioni e il termine entro il quale deve pervenire la risposta.

La consultazione dei soci avviene mediante trasmissione della proposta a tutti i soci, ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile. I soci devono comunicare alla società il loro voto favorevole, contrario o di astensione entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario; la manifestazione di volontà è irrevocabile non appena giunta alla società.

La decisione si intende perfezionata nel luogo in cui ha sede la società e nel momento in cui è pervenuta alla società l'ultima delle comunicazioni di cui al precedente comma oppure, in caso di inerzia di uno dei soci, allo spirare del termine entro cui ciascun socio avrebbe dovuto comunicare il proprio voto.

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata dall'organo amministrativo a tutti i soci e, se nominati, ai sindaci, al revisore

contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo medesimo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti il voto dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo devono essere fatte in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) con sottoscrizione autografa o digitale e inviate attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

ARTICOLO 14. - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al loro domicilio.

Può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio dello Stato.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e le materie da trattare.

L'assemblea è validamente costituita, anche se non convocata secondo le modalità appena indicate, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o siano stati informati l'intero organo amministrativo e il collegio sindacale o il revisore, se esistenti, e sempre che nessuno si sia opposto alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 15. - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano oppure, in loro mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea nomina il segretario, anche estraneo alla compagine sociale.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità dell'adunanza, l'identità dei presenti e il loro diritto di intervento in assemblea; regolare lo svolgimento della stessa e accertare i risultati delle votazioni.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare da altra persona anche non socio.

La delega, in forma scritta, redatta anche in calce all'avviso di convocazione, è conservata negli atti della società.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire anche tramite più delegati ove la medesima società fiduciaria dichiari di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che



provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; devono inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 16. - VERBALIZZAZIONE

Le decisioni dell'assemblea sono formalizzate mediante verbale trascritto nel relativo libro della società e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Nei casi previsti dalla legge, e comunque quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto dal notaio indicato dall'organo amministrativo medesimo. Anche detto verbale va trascritto nel libro di cui al primo comma.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

ARTICOLO 17. - AMMINISTRATORI

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre a cinque membri, oppure da un amministratore unico.

L'organo amministrativo può essere costituito anche da non soci.

La decisione dei soci di nomina dell'organo amministrativo ne determina pure la composizione, la durata e il compenso.

Il domicilio degli amministratori è quello risultante dal libro delle decisioni degli amministratori, ove deve essere altresì annotato l'indirizzo di posta elettronica o il numero telefonico di fax o altro specifico recapito cui fare pervenire le comunicazioni previste dal presente statuto.

ARTICOLO 18. - POTERI

All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti e operazioni necessari al conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva alle decisioni dei soci. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie omogenee di atti.

All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio. L'assemblea può assegnargli un compenso annuale. Può inoltre essere accantonata, di anno in anno e previa deliberazione dell'assemblea, una somma al fine della liquidazione,

in favore degli amministratori che cessano, di un'indennità di cessazione dell'incarico. A tal fine possono essere utilizzati anche strumenti giuridici di tipo assicurativo o previdenziale. Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 19. - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta all'amministratore unico oppure al presidente del consiglio di amministrazione e, eventualmente, agli amministratori delegati per il compimento degli atti rientranti nelle loro attribuzioni, salve le eventuali limitazioni contenute nella delega.

ARTICOLO 20. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio, se nominato, quando non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, elegge tra i suoi membri il presidente; può anche eleggere il vice-presidente che sostituisce il presidente nei casi di sua assenza o impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Il consiglio può nominare tra i suoi componenti uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo e conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni.

Il consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri.

Il consiglio viene convocato dal presidente almeno sette giorni prima dell'adunanza con avviso redatto su qualsiasi supporto cartaceo o informatico e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, a condizione che sia possibile comprovare l'avvenuta spedizione o invio nel termine suddetto.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi, se esistenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio, quando questo è composto da più di due membri, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Quando il consiglio è composto da soli due membri, per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza e il voto favorevole di entrambi i consiglieri.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle medesime condizioni menzionate nel precedente articolo 15 in materia di assemblea.

Le deliberazioni del consiglio sono formalizzate con verbale trascritto nel relativo libro sociale e sottoscritto dal presidente e dal segretario della seduta.

ARTICOLO 21. - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE ONORARIO

E' altresì possibile nominare una o più persone, senza limitazioni numeriche, a cui conferire l'incarico di "presidente onorario" e/o "vicepresidente onorario" della società per meriti particolari.

Tale nomina sarà assunta con la maggioranza richiesta per la nomina degli amministratori.

La carica di presidente onorario e quella di vicepresidente onorario sono a tempo indeterminato salvo revoca che ne potrà prevedere la sostituzione con altra persona o anche, in alternativa, la mera revoca senza nomina di sostituto.



Tali cariche non sono necessarie ma facoltative e, pertanto, possono essere revocate in qualsiasi momento mediante comunicazione da inoltrare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al/ai presidente onorario/i o al/ai vicepresidente/i onorario/i, i quali cesseranno dall'incarico entro 15 giorni dall'avvenuta conoscenza della revoca.

Il presidente onorario e il vicepresidente onorario non hanno poteri di rappresentanza e/o gestione della società e pertanto l'incarico conferito non prevede compenso.

Il presidente onorario e il vicepresidente onorario possono partecipare, senza diritto di voto, alle decisioni dei soci.

Al presidente onorario e/o al vicepresidente onorario possono essere eventualmente affidati dalla società incarichi di mera rappresentanza ad eventi e attività organizzate dalla società, al fine di promuovere verso i terzi i fini e la policy societaria. Per tale ragione la carica non prevede l'erogazione di alcun compenso.

La carica di presidente onorario e quella di vicepresidente onorario non impediscono comunque all'incaricato di tale funzione di poter svolgere ulteriori attività e/o incarichi a favore e per conto della società, anche a titolo oneroso.

ARTICOLO 22. - CONSULTAZIONE SCRITTA

A meno che uno o più amministratori non richiedano espressamente l'adozione del metodo collegiale, e sempre che non si rientri nelle ipotesi nelle quali non è consentito derogare alla collegialità del consiglio di amministrazione, i membri del consiglio adottano le decisioni mediante consultazione scritta.

In tal caso, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una data decisione, formula detta proposta indicandone l'oggetto, le ragioni e il termine entro cui deve pervenire la risposta.

La consultazione avviene mediante trasmissione di detta proposta ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile, i quali componenti dell'organo amministrativo, devono comunicare il loro voto favorevole, di astensione o contrario al proponente ed entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario; la manifestazione di volontà è irrevocabile non appena giunta al proponente.

La decisione si intende perfezionata nel momento in cui è pervenuta al proponente l'ultima delle comunicazioni di cui al precedente comma oppure, in caso di inerzia di uno degli amministratori, allo spirare del termine entro cui ciascun amministratore avrebbe dovuto comunicare la propria volontà.

Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci e al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'identità dei votanti;
- c) l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soggetti sopra menzionati e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soggetti consultati vanno conservati in allegato al libro stesso.

Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo devono essere fatte in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), con sottoscrizione autografa o digitale e inviate attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta

elettronica.

ARTICOLO 23. - ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 del Codice Civile.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri e alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in materia di organo amministrativo.

Il domicilio dei sindaci e del revisore è quello risultante dal libro delle decisioni del sindaco o del collegio sindacale o del revisore, ove deve essere altresì annotato l'indirizzo di posta elettronica o il numero telefonico di fax o altro specifico recapito cui fare pervenire le comunicazioni previste del presente statuto.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 24. - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede, con l'osservanza delle norme di legge, alla formazione del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dei soci.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società che l'organo amministrativo deve rendere note nella relazione al bilancio.

ARTICOLO 25. - UTILI

Gli utili netti dell'esercizio, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) per la riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno distribuiti, secondo decisione dei soci, ai soci medesimi in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

Approvata la distribuzione, gli utili vengono pagati nei luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 26. - SCIoglimento

La società si scioglie nei casi previsti dalla Legge.

Verificatosi lo scioglimento, l'assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e la retribuzione.

ARTICOLO 27. - ARBITRATO

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle decisioni dei soci, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un

tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Milano, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. del d.lgs 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano che provvederà alla nomina di un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale stessa.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

REGOLE DI RINVIO

ARTICOLO 28.

Tutte le comunicazioni previste nel presente statuto, salvo dove diversamente disposto, devono essere effettuate, a pena di inefficacia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel computo dei termini non si contano il giorno iniziale e quello finale.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

In mancanza di norme direttamente applicabili si farà ricorso a quelle dettate in tema di società di capitali per le questioni attinenti all'organizzazione della società, al funzionamento dei suoi organi e alle procedure; si farà ricorso alle norme stabilite nell'ambito delle società di persone per le questioni attinenti ai diritti individuali dei soci.

Firmato:

Palazzani Omar

Vincenzo Spadola

E' copia conforme all'originale, conservato nei miei atti e munito delle
prescritte firme, composta di 8 fogli, che si rilascia alla parte.
Parma, 30 novembre 2017

W. Munzspad

